



## PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO  
*Servizio viabilità*

**OGGETTO:** STRADA PROVINCIALE N. 9 "DELLA VAL MASINO" – PROROGA DELL'ORDINANZA N. 15/2019 DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, IN COMUNE DI VAL MASINO (SO).

### ORDINANZA N. 20

#### IL DIRIGENTE

##### PREMESSO CHE:

- sulla strada provinciale n. 9 "della Val Masino", in Comune di Val Masino (SO), sono in corso i lavori di adeguamento della sede stradale in vari tratti dal km 9+190 al km 11+400 - stralci 1 e 2, disposti dalla scrivente Provincia ed affidati con determinazione n. 537 del 21 maggio 2018 alla società Speciali Costruzioni s.r.l. (P. IVA 00598430148), con sede in Val Masino, in Via Vanoni, 42;
- al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di demolizione di un fabbricato al km 9+950 in località Filorera, in comune di Val Masino, prevista nell'ambito dei suddetti lavori, con ordinanza n. 15 del 28 febbraio 2019 la Provincia di Sondrio ha disposto con ordinanza n. 15 del 28 febbraio 2019 la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, con deviazione su strada comunale, dalle ore 8.00 del giorno 4 marzo 2019 alle ore 17.00 del giorno 8 marzo 2019;

CONSIDERATO CHE sono tutt'ora in corso le lavorazioni presso la sede stradale e che i lavori non potranno essere portati a termine nei tempi inizialmente previsti;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'ultimazione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di proroga dell'ordinanza n. 15 emessa in data 28 febbraio 2019 di chiusura totale al traffico veicolare e pedonale fino alla fine dei lavori che interessano la stabilità della sede stradale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

#### DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 15 emessa in data 28 febbraio 2019, fino a prossimo provvedimento di revoca, che sarà disposto al termine dei lavori che interessano la stabilità della sede stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 15/2019 e dovrà provvedere a richiedere, con congruo anticipo, la modifica della presente ordinanza.

In caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Speciali Costruzioni s.r.l. - cell. n. 335 7307234

La sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

La società Speciali Costruzioni s.r.l. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse provenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

Inoltre,

SI INVITA il Comune di Val Masino ad istituire il divieto di fermata e sosta sull'intero tratto della Via Case Popolari, che risulta **unico itinerario sostitutivo alla chiusura della strada provinciale n. 9 "della Val Masino"** per raggiungere l'abitato di San Martino **per i mezzi di soccorso;**

SI INVITA ALTRESÌ il Comune di Val Masino a non autorizzare alcun intervento su detta via che possa interdire il traffico ai mezzi di soccorso;

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

La Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente ordinanza, in tutto o in parte, per sopraggiunti motivi connessi alla circolazione stradale, senza che l'impresa esecutrice possa pretendere alcun indennizzo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 08/03/2019

IL DIRIGENTE

RODONDI ANTONIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005